

**LA SENTENZA 159/09**  
**DELLA CORTE COSTITUZIONALE:**  
**LUCI E OMBRE**

*Habent sua sidera lites*; non possono tuttavia sottacersi le numerose e gravi perplessità sollevate dalla Sentenza della Corte Costituzionale dd. 10 Febbraio 2009 – 18 Maggio 2009 – 22 Maggio 2009 n. 159, che ha definitivamente accolto quasi tutti i rilievi governativi formulati con l'impugnazione di alcuni commi della L. R. 29/07 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, sulla lingua friulana (ricorso n. 18/08).

Sin d'ora chi scrive non nasconde certo tutta la sua delusione e preoccupazione. Sono letteralmente sconvolto. La Provvidenza ci ha tuttavia imposto quest'ardua prova affinché si possano approfondire e diffondere ulteriormente le ragioni fondanti l'identità linguistica e culturale di questa Regione Autonoma. Lo scatenarsi di certe opposizioni e resistenze è la più sicura conferma che il Friuli, finalmente, sta iniziando a fare sistema e si sta muovendo sulla strada giusta. Questi giorni entreranno sicuramente nella nostra storia.

**Le peculiarità di una sentenza per nulla scontata e gravemente problematica**

Si tratta infatti di un pronunciamento che, forse al di là delle stesse intenzioni della Corte, rischia di pregiudicare pesantemente, nel contesto di un clima politico regionale grandemente conflittuale e di un clima politico-culturale nazionale non certo favorevole, non solamente l'effettiva tutela delle minoranze linguistiche regionali, ma anche la concreta attuazione del fondamentale art. 6 della Costituzione su tutto il territorio italiano, magari a seguito di improprie strumentalizzazioni da parte delle più disparate e trasversali forze, politiche e non, dichiaratamente ostili, o comunque inerti, su questioni inerenti il nocciolo più profondo della Costituzione, di decisiva importanza per il futuro del pluralismo democratico e della concreta garanzia dei fondamentali diritti costituzionali, individuali e collettivi, nell'ambito di un ordinamento sociale di diritto, aperto alle libertà positive di nuova generazione e alla reale tutela dei più deboli. Le implicazioni della sentenza sono oltretutto molto gravi anche in relazione ad una certa inedita pervasività dei limiti posti all'autonomia legislativa regionale, anche esclusiva.

L'attuale Amministrazione Regionale ha presentato all'opinione pubblica tale decisione come *prevista, scontata, annunciata, inevitabile* (da ultimo, *Messaggero Veneto*, 23 Maggio 2009); non può tuttavia condividersi tale semplicistica ricostruzione del giudizio, alla luce non solamente dell'insolita lunghezza della sentenza e di un dispositivo di accoglimento solo parziale rispetto alle iniziali richieste del Governo, ma in considerazione soprattutto del fatto che, come si evince dall'epigrafe della decisione, il Giudice Relatore della causa, nonché Vicepresidente della Corte, l'illustre

costituzionalista Prof. Ugo De Siervo, che pure aveva tenuto la propria relazione introduttiva, è stato sostituito da un altro Giudice (ex art. 18 co. 3 Norme integrative per i giudizi avanti la Corte Costituzionale), nella persona di Paolo Maria Napolitano, ai fini della redazione di una motivazione che, evidentemente, non risultava né condivisa né condivisibile da parte del Giudice referente. Il rigoroso segreto della camera di consiglio, oltre a conferire un'aura quasi sacrale alle sentenze, non ci consente di conoscere la *dissenting opinion* che di certo ha fatto mancare l'unanimità, o che ha fatto addirittura sorgere insanabili contrasti interpretativi su *ratio decidendi* e impianto complessivo della motivazione.

La rigorosa interpretazione restrittiva (e riduttiva, per un provvedimento normativo che faceva espresso riferimento ad una funzione regionale di coordinamento anche di carattere legislativo) del D. Lgs. att. Stat. Spec. 223/02, risultata alla fine prevalente (e condizionante l'esito di quasi tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate), non era certamente l'unica possibile, tra le diverse opzioni interpretative di fondo, contrapponendosi ad essa una soluzione ermeneutica più aperta (e infine soccombente), che considerava tale normativa di attuazione dei principi di cui all'art. 3 dello Statuto Speciale come conferente al legislatore regionale una potestà legislativa derogatoria *in melius* rispetto al livello minimale di tutela garantito alle minoranze linguistiche su tutto il territorio nazionale dal vigore della L. 482/99. Avendo la Corte Costituzionale ritenuto (con interpretazione sostanzialmente abrogatrice) che tale normativa speciale operasse un mero rinvio di recepimento alla legislazione statale (quasi che quest'ultima non avesse immediata e diretta efficacia anche nell'ambito dell'ordinamento regionale, o quasi che la *ratio* insita nella previsione e nell'approvazione di un decreto legislativo ex art. 65 Statuto Speciale tendesse non ad aumentare, quanto piuttosto a limitare i poteri di una Regione a ordinamento differenziato) ed avendo quindi attribuito alla stessa legge-quadro statale la funzione di norma interposta vincolante anche quanto a livelli massimi di tutela linguistica, le deroghe migliorative rispetto al livello nazionale introdotte a favore della lingua friulana nella legge regionale impugnata sono state ritenute eccedenti la sfera di attribuzione legislativa attribuita alla Regione Autonoma dal vigente ordinamento speciale, e quindi viziate da illegittimità costituzionale, per violazione dei citati parametri normativi interposti quanto a livelli massimi di tutela.

Per completare questo quadro di sintesi dando conto anche dei possibili sviluppi legislativi futuri, la Regione Autonoma, ai sensi dell'art. 18 della L. 482/99, risulterebbe quindi legittimata (non così le Regioni a Statuto Ordinario, vincolate dall'art. 13 della L. 482/99 ad un mero adeguamento della propria normativa rispetto a quella statale) sì alla deroga migliorativa dei livelli massimi di cui alla stessa legge statale di riferimento per effetto di propria legge regionale, ma solamente a seguito di una previa, necessaria, allo stato meramente ipotetica e comunque non certo facile (anche dal punto di vista politico, in considerazione della necessità di un'intesa tra il Governo centrale e la Giunta regionale di una Regione sì Autonoma, ma caratterizzata da un sistema politico-partitico regionale

sostanzialmente omogeneo e spesso prono rispetto a quello nazionale) previsione espressa, nell'ambito della normativa di attuazione del proprio Statuto Speciale (sovraordinata sia rispetto alla legge dello Stato sia rispetto alla legge della Regione), se non addirittura di una dettagliata normativa migliorativa, quantomeno di una tale generale facoltà di deroga legislativa regionale verso l'alto dei livelli di tutela linguistica propri della legge statale. La Consulta ha infatti (discutibilmente) ritenuto di non poter rinvenire una tale clausola di elasticità *in melius* nel tenore dell'articolo unico dell'attuale decreto legislativo 223/02, posto giustamente al centro della problematica sentenza in commento: non può che essere grande il rammarico nel constatare che la pur giusta chiave interpretativa non è stata comunque girata di certo nel senso più favorevole all'effettiva attuazione concreta delle garanzie linguistiche. Nel dubbio (la cui effettiva sussistenza appariva peraltro discutibile), l'interpretazione della Corte ha infatti aperto ai forti, e chiuso alle minoranze.

### **Gli aspetti positivi comunque degni di nota**

Ad ogni buon conto, le motivazioni del Giudice delle Leggi, quantomeno a livello di principio, sono tutt'altro che ostili alla valorizzazione delle lingue, culture e identità locali.

Basti il riferimento ad alcuni importanti passaggi motivazionali, che hanno confermato, anche con riferimento alla lingua friulana, i consolidati principi della più recente giurisprudenza costituzionale:

- *(omissis) la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (omissis); tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (omissis): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 (omissis) e il principio di uguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione (omissis); la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l'art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di uguaglianza, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare (omissis);*
- viene citato l'art. 3 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, anche in relazione alla comunità linguistica friulana;
- viene espressamente sottolineato che la più recente evoluzione dei principi di diritto internazionale ha oramai superato, anche grazie alla citata Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992 (peraltro già firmata, anche se non ancora ratificata, da parte dello Stato italiano), la tradizionale distinzione tra minoranze linguistiche cosiddette "forti" (o con Stato) e "deboli" (o senza Stato), qual è quella friulana;

- è stata testualmente confermata la giurisprudenza costituzionale che, a partire dagli anni ottanta del novecento, ha definitivamente sancito un ambito di intervento regionale e locale, anche legislativo, quanto a tutela e promozione delle lingue minoritarie, nell'ambito di una materia atipica e trasversale, nel perseguimento di un generale obiettivo dei pubblici poteri di tutta la Repubblica, e non certo nei limiti di una materia di competenza intesa in senso stretto, attribuita all'esclusiva sfera di competenza di un singolo ente;
- la decisione di avvalersi per i propri figli dell'insegnamento scolastico della e nella lingua minore è stata definita dalla Corte *una scelta di rilevante valore civile e culturale*.

Qualcuno dovrebbe quindi spiegare a Luciano Canfora e al Corriere della Sera (faccio riferimento a certi indebiti accostamenti e a certe ambigue allusioni alla sentenza, pubblicati a pag. 8 del citato quotidiano nazionale il 24 Maggio 2009) il fatto che, secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, il friulano non è un dialetto e la sua tutela è insistentemente richiesta dagli organismi comunitari (es. Parlamento Europeo) ed europei (es. Consiglio d'Europa), che anche recentemente non hanno di certo nascosto tutte le più varie inadempienze dello Stato italiano.

Così come qualcuno dovrebbe spiegare al Segretario Regionale della Uil del Friuli – Venezia Giulia il fatto che il tentativo di ridimensionare la portata dei diritti delle minoranze linguistiche senza Stato non trova alcun appiglio né nell'art. 6 della Costituzione, né nell'art. 3 dello Statuto Speciale, né nell'art. 2 della L. 482/99, né nella sentenza in commento, radicandosi la giustificazione della tutela linguistica, riconosciuta a entrambe le categorie di minoranze su basi di tendenziale e ragionevole uguaglianza, non certo sulla base di un osteggiato adempimento (forzatamente) prestato (il meno possibile) agli obblighi internazionali conseguenti la *debellatio* dello Stato fascista, quanto piuttosto sulla base di una libera e del tutto autonoma scelta fondamentale del Costituente, operata una volta per tutte e oramai irrevocabile (*ex pluribus* S. Corte Cost. 1146/88), al fine di garantire riconoscimento giuridico alle naturali, pregiuridiche ed insopprimibili qualità glottologiche delle lingue, di tutte le lingue che veramente siano tali da un punto di vista scientifico e possano vantare stabili legami di storica autoctonia col territorio dello Stato italiano, anche in considerazione del fatto che, nell'ambito del ordinamento internazionale più recente, persino le minoranze linguistiche senza Stato non possono più venir ridotte al livello di mere questioni interne ai singoli ordinamenti sovrani, risultando viceversa certamente rivestite di una qualche rilevanza (questa volta faccio riferimento alle artificiali e del tutto infondate contrapposizioni tra minoranze "forti" e minoranze "deboli" rinvenibili nel riquadro comparso a pag. 7 del Messaggero Veneto del 24 Maggio 2009).

### **I principali punti particolarmente critici**

Non può non lasciare tuttavia sconcertati il fatto che, quando si è trattato di passare dal nebuloso mondo delle idee all'effettiva possibilità di darvi finalmente piena attuazione concreta, dopo più di

cinquant'anni dall'approvazione della Costituzione, la Consulta (o la maggioranza dei Giudici) non ha esitato a fare più di qualche passo indietro, forse per ragioni squisitamente politiche.

Poiché all'art. 137 della Costituzione sta scritto solamente che le sentenze della Corte Costituzionale non sono soggette ad alcuna impugnazione, e non anche che non sono soggette alle motivate critiche degli studiosi e della società civile, non possono essere sottaciuti i numerosi punti ove la motivazione della decisione adottata si rivela davvero poco coerente e convincente.

Anzitutto, quanto ad inquadramento generale della potestà legislativa statale nell'ambito del più generale ordinamento deputato alla tutela delle minoranze linguistiche, la Corte ha affermato che tale potere *può applicarsi alle più diverse materie legislative, in tutto o in parte spettanti alle Regioni*, ponendo per l'effetto ulteriori vincoli non scritti all'autonomia legislativa regionale, anche esclusiva.

La Consulta, inoltre, sembra preoccuparsi troppo dei forti, non dando il giusto peso anche alla tutela dei deboli, laddove afferma più avanti che *la consacrazione (omissis) della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica*. Fintanto che la tutela delle lingue minori verrà (impropriamente) ricondotta, nella mente di molti (Giudici compresi), ad un problema di unità nazionale (unità nazionale, oltretutto, ancora fondata non su neutre ragioni di cittadinanza ma su manzoniane coloriture linguistiche), il rischio non sarà tanto quello della disgregazione ordinamentale, quanto piuttosto quello dell'assimilazionismo linguistico, più o meno violento o palese, iniziato nel 1420-1861-1866-1915 e ancora duro a morire: con tutto il rispetto comunque dovuto alle Istituzioni, in coscienza non posso nascondere che mi sarei aspettato, da parte della Corte dei diritti di tutti, e soprattutto dei diritti dei deboli e delle minoranze, un diverso e più equo temperamento dei (peraltro artificialmente) contrapposti interessi, essendo precluso ad uno Stato democratico l'obbligare anche solo indirettamente alcuni suoi cittadini a non sentirsi e a non comportarsi come nel contempo friulani, senza che da un tanto possa nascere alcuna contraddizione o derivare loro alcun pregiudizio (come conferma anche l'art. 18bis della L. 482/99, introdotto dall'art. 23 della L. 38/01 a fini di tutela particolarmente rigorosa, addirittura penale, sostanziale e processuale, delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche: l'ordinamento italiano è infatti prima di tutto personalista, e non certo nazionalista).

Venendo alle singole questioni di costituzionalità, ad un'attenta lettura della motivazione sono a ben vedere rinvenibili varie forzature interpretative di non poco momento, o comunque molti rischi per il futuro della lingua friulana:

- quanto alla questione in materia di uso della lingua minore anche negli uffici pubblici aventi sede fuori dal territorio friulanofono, ha pesato non poco l'interpretazione (questa volta estensiva) tendente a ritenere (infondatamente) che le disposizioni impugnate facessero riferimento all'intero sistema di

tutti gli uffici pubblici dell'intera Regione, mentre, a legger attentamente le disposizioni della legge regionale oggetto del giudizio, si sarebbero rinvenuti espressi riferimenti testuali (chiaramente restrittivi) relativi solamente alla Regione e ai suoi enti strumentali; spiace constatare come la Corte si sia sostanzialmente accodata al tenore del ricorso governativo, cadendo in una improprietà piuttosto grossolana; le disposizioni legislative annullate che avrebbero consentito ai friulani di utilizzare la lingua minore non solamente nei confronti degli uffici regionali aventi sede in Udine, ma anche nei rapporti con quelli (solamente regionali o pararegionali) di Trieste, si fondavano sul chiaro presupposto (evidentemente poco chiaro a Roma, magari dal punto di vista geografico, forse perché *hic sunt leones*) della competenza territoriale in entrambi i casi riferita a situazioni giuridiche soggettive comunque radicate sul medesimo territorio friulanofono; non si trattava infatti, come ritenuto dalla Corte, di una questione esulante un criterio di collegamento con gli uffici pubblici di natura territoriale (e quindi sconfinante nel campo di un diverso modello comparatistico di tutela personale degli appartenenti alle minoranze linguistiche); tale criterio di collegamento, a ben vedere, si sarebbe comunque potuto ricondurre, invece, ad un alveo fondamentalmente territoriale, in quanto potenzialmente riferibile non all'ubicazione della sede dell'ufficio ma all'estensione della competenza territoriale dello stesso ufficio sul territorio delimitato come friulanofono, come comparativamente dimostra lo stesso art. 109 co. 2 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 9 co. 3 L. 482/99 e citato in motivazione, il quale tuttora consente, a richiesta, l'uso della lingua minore al friulano sottoposto a procedimento penale di merito avanti un ufficio giudiziario avente non sede, quanto piuttosto competenza territoriale sul territorio friulanofono, e quindi, a titolo esemplificativo, anche avanti la Corte d'Appello o il Tribunale per i Minorenni di Trieste, salva solamente l'ipotesi del tutto eccezionale (eppur estesa a riferimento interpretativo generale da parte della Corte) di uno spostamento distrettuale di competenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p., cui era limitato l'oggetto della richiamata pronuncia costituzionale n. 406/99; a Trieste, insomma, vanno ancora una volta solamente gli onori, ma non anche gli oneri, d'esser Capoluogo di questa Regione mal nata (e ora, secondo qualcuno, priva anche del suo sacrosanto trattino; ad onor della Corte, tuttavia, nella sentenza i trattini ci sono ancora);

- le posizioni della Corte risultano invece di gran lunga più condivisibili quanto a effettività e contestualità della garanzia di immediata traduzione italiana a favore di chi dichiara di non comprendere il friulano, a fronte di un uso della lingua minore negli organi collegiali degli Enti Locali; è stata forse questa l'unica vera forzatura in eccesso in cui è caduto il legislatore regionale, cui va comunque riconosciuto il merito di aver finalmente avviato, in qualche modo, l'attuazione di fondamentali principi costituzionali, lasciati di fatto quiescenti, se non avversati, per più di cinquant'anni, dopo la formale approvazione della Costituzione; su questo specifico punto, è obiettivamente molto difficile sollevare fondate critiche, di carattere propriamente giuridico, contro il disposto annullamento, anche se un sistema di traduzione assolutamente rigido, persino quanto a

concrete modalità di attuazione, qual è quello sancito dalla Consulta, potrebbe finir col rendere di fatto inconsistente (anche in considerazione dei continui tagli dei fondi a ciò destinati: La Vita Cattolica, 23 Maggio 2009) la possibilità di uso del friulano nella vita politica locale, magari a fronte di richieste strumentali di un singolo oppositore, con inevitabile deriva assimilazionistica, dagli effetti sociolinguistici semplicemente devastanti (sofferiti naturalmente dalla lingua più debole);

- davvero problematiche, invece, le osservazioni del Giudice delle Leggi in materia di impossibilità di uso esclusivo della lingua friulana nella toponomastica ufficiale dei nostri luoghi, delle nostre località, dei nostri Comuni; a voler portare all'estremo le implicazioni della motivazione, si dovrebbe coerentemente concludere che denominazioni ufficiali quali Cormons, Nimis, Faedis, Talmassons, Claut, Romans d'Isonzo, Romans di Varmo e quelle di altre località del Friuli sarebbero semplicemente incostituzionali; suggerisco sin d'ora che si provveda quanto prima alla loro fascistizzazione in Cormoniso, Nimisio, Fedisio, Talmassoniso, Chiodo, o in altre analoghe espressioni semplicemente offensive, e non solamente per i loro abitanti;

- quanto al sistema di opzione per l'uso della lingua minore nelle istituzioni scolastiche infantili, primarie e secondarie di primo grado, i principi generali prima citati finiscono per ridursi ad una specie di foglia di fico, poiché quella che viene definita una *scelta di rilevante valore civile e culturale* non viene concretamente favorita in alcun modo, nemmeno tramite la previa adeguata informazione prevista a favore di tutte le famiglie (anche di quelle contrarie all'impiego del friulano a scuola) ma ugualmente annullata; si rasenta infatti il controsenso quando, richiamando principi di assoluta libertà educativa della famiglia, la Corte allude a non meglio specificate *pressioni di vario genere* (naturalmente orientate, secondo la motivazione, sempre a favore dello studio del friulano e mai, invece, a suo danno), per affermare il principio secondo cui una famiglia non può distinguersi *in negativo per esprimere la propria mancanza di volontà di far seguire ai propri figli le lezioni in lingua friulana*; si è insomma giunti al vero e proprio corto circuito costituzionale di "tutelare" in negativo, tramite una mera astensione o comunque per mezzo di una non interferenza della mano pubblica, la "libera" scelta (sì esercizio di libertà, ma di libertà viceversa positiva) delle famiglie friulane nell'ottenere l'insegnamento della e nella lingua minore (quasi che le famiglie stesse risultino soggetti sociolinguisticamente forti); ciò si traduce in un'altra evidente inversione applicativa dei due complementari ma radicalmente diversi principi fondamentali consacrati nell'ambito dei due commi dell'art. 3 della Costituzione, nel senso che, dopo l'annullamento del sistema di cosiddetta *opzione negativa*, il rischio è piuttosto quello dell'applicazione a favore dei forti, che non sono certo i friulanofoni, della tutela destinata ai deboli; è infatti *flatus vocis* o *fictio iuris*, più formale che sostanziale, definire la famiglia friulana veramente libera e sostanzialmente uguale ad un'altra, costretta com'è a sopportare l'onere burocratico di rinnovare ogni anno le opzioni linguistiche per i propri figli; è un autentico controsenso chiedere a un soggetto debole di esercitare una libertà positiva senza un qualche sostegno da parte della mano pubblica: sarebbe un po' come chiedere a

un ferito moribondo di raggiungere il pronto soccorso senza alcuna possibilità di un qualsiasi intervento da parte dell'ambulanza; in questa situazione, è un autentico miracolo che le adesioni meramente volontarie all'insegnamento del friulano siano percentualmente così alte, addirittura in crescita (Il Gazzettino di Udine, 23 Maggio 2009);

- il colmo viene raggiunto a proposito dei livelli minimi quanto a tempi e modalità di insegnamento della e nella lingua minore; dopo aver ammesso che *l'autonomia delle istituzioni scolastiche non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione*, la Corte cade praticamente in contraddizione e finisce per disattendere il fondamentale principio di legalità nell'azione amministrativa delle scuole (oramai certamente riferibile, in qualche misura, anche alle leggi regionali), non specificando per nulla la concreta ampiezza della complementare autonomia legislativa concorrente riconosciuta costituzionalmente alle Regioni in materia di pubblica istruzione (anche qui, sostanzialmente, si nota un ricorso all'*interpretatio abrogans*) e giungendo a scrivere che *la previsione di una fascia temporale minima, comunque obbligatoria, di insegnamento della lingua friulana, altera detto equilibrio* (secondo la Corte definito da parte del legislatore statale senza impegnare eccessivamente le istituzioni nel *quantum* della tutela linguistica da assicurare in ambito scolastico); un'ora la settimana (che, in pratica, è un nulla) costituirebbe un *eccesso estremista*, frutto di una *norma ideologica* (faccio qui riferimento a certe conformistiche espressioni di chi governa la Regione: Messaggero Veneto, 23 Maggio 2009); a conti fatti, dunque, la lingua friulana conta molto meno dell'insegnamento della religione cattolica o delle altre attività scolastiche facoltative, le quali ultime, almeno, si vedono riconosciuta l'ora garantita (al punto che qualcuno potrebbe iniziare a dubitare anche della costituzionalità di queste ultime attività); il ricorso al C.L.I.L., che rende la lingua friulana non solamente una materia, ma anche strumento veicolare per l'insegnamento di altre materie, è stato in pratica subordinato alla remota ipotesi di opzione favorevole al friulano formulata da parte dell'intera classe, e oltretutto considerato non certo preferenziale, anzi ridotto ad una delle tante metodologie didattiche, considerate tra loro assolutamente equivalenti e lasciate alla scelta di fatto insindacabile del singolo istituto; porte spalancate, dunque, anche alla possibilità che la discrezionalità delle amministrazioni scolastiche si appiattisca su un livellamento, naturalmente verso il basso, tendente a legare il friulano all'insegnamento di tradizioni locali e simili, secondo in approccio più culturale che propriamente linguistico; il friulano vedrà quindi, di fatto, agli occhi di chi un domani sarà il nostro futuro, passare sempre più in secondo piano la propria dignità linguistica, finendo per poter anche venir associato, grazie a certe discutibili prassi scolastiche, all'oramai superato mondo di una volta, destinato a morire assieme alle cose che puzzano di vecchio; privare la lingua friulana di un qualsiasi riferimento minimo, temporale e metodologico, vincolato e garantito, significa, di fatto, affidarsi eccessivamente alla discrezionalità amministrativa, praticamente illimitata, alla mera buona volontà (non sempre uguale e in alcuni casi assente) dei singoli Istituti Scolastici, pagando così (naturalmente a spese della lingua friulana e dei suoi parlanti), l'altissimo prezzo che



consiste nel conseguente affievolimento, assolutamente inaudito, di insopprimibili diritti linguistici, caratterizzati da fondamentale rilevanza costituzionale, in meri interessi legittimi, o addirittura in semplici interessi di mero fatto (espropriati senza nemmeno indennizzo).

Appaiono pertanto in gran parte condivisibili, per nulla iperbolici, i toni degli articoli di fondo apparsi sulle prime pagine della stampa locale, che parlano di *bavaglio* e di diktat fascisti del tipo “*Qui è Italia, e si parla solo in italiano*” (Messaggero Veneto, 24 Maggio 2009), di *ipocrisia*, di *sberla*, di *decisione reazionaria*, che *non fa che ricordare a tutti i friulani, e non solo a loro, quale sia il pensiero dominante e vincente sulle questioni che riguardano le identità* (Il Gazzettino di Udine, 24 Maggio 2009).

Ha infatti il sapore di una mera vittoria di Pirro la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale inerente la possibilità che la Regione finanzi le iniziative didattiche e culturali delle scuole a favore della lingua friulana, anche in considerazione dei sistematici e progressivi tagli ai fondi destinati ad assicurare copertura finanziaria alla L. 482/99 (tagli che, peraltro, l'attuale Amministrazione Regionale non ha fatto nulla per impedire, pur potendo far valere, a riguardo, il quarto comma dell'articolo unico del D. Lgs. att. Stat. Spec. 223/02 e le relative intese intercorse col Governo centrale: La Vita Cattolica, 23 Maggio 2009).

### **Le prime ripercussioni della sentenza sull'attuale situazione**

Concluderei questa veloce esposizione affrontando le immediate conseguenze che una tale pronuncia potrebbe avere, a breve, sull'eventuale (e, con grande giovamento per le sorti del giudizio, sorprendentemente annunciata ancor prima che la Corte si fosse pronunciata) produzione legislativa regionale di riforma (o, più probabilmente, addirittura di controriforma) della legge impugnata.

A onor del vero, sul punto, l'atteggiamento dell'Amministrazione Regionale si è rivelato, almeno nell'immediatezza della pubblicazione della sentenza, piuttosto prudente. Sembrano sospesi, almeno per il momento, i progetti di legge regionale tendenti sostanzialmente all'affievolimento della tutela linguistica del friulano, o sembra comunque si stia cercando quantomeno di prendere tempo, al punto che è stato dichiarato, sempre a nome della Regione, che le norme annullate racchiudevano comunque, in linea di principio, anche degli aspetti positivi, da valorizzare (Il Messaggero Veneto e Il Gazzettino di Udine, 23 Maggio 2009; Il Messaggero Veneto, 24 Maggio 2009). Ritengo comunque prematuro si abbassi la guardia sul punto.

In ogni caso, si spera che tale ripensamento, almeno parziale, sia dovuto al fatto che l'assunzione a parametro di legittimità costituzionale della L. 482/99 da parte della Corte, quale norma interposta tra principi costituzionali e legge regionale, comporta non solamente l'inderogabilità verso l'alto (assai discutibile) dei livelli di tutela linguistica previsti dalle disposizioni statali (corollario dell'incoerente interpretazione restrittiva e riduttiva del D. Lgs. att. Stat. Spec. 223/02), ma anche la ben più garantistica inderogabilità verso il basso dei livelli minimali di tutela linguistica previsti dalla normativa

statale su tutto il territorio nazionale, i quali, come chiaramente puntualizzato dalla Consulta, risultano parimenti vincolanti per la legislazione regionale.

Ciò che infine non dovrebbe fermarsi, invece, è il processo di attuazione, a livello sublegislativo, della L. R. 29/07, già entrata in vigore subito dopo la sua pubblicazione, ex artt. 127 Cost. e 10 L. Cost. 3/01: la legislazione regionale sulla lingua friulana, nonostante l'impugnazione statale, risulta infatti dotata, nel suo complesso, di piena efficacia, vincolante anche nei confronti dell'esecutivo regionale, come avviene, del resto, per ogni altra legge regionale; a seguito di un annullamento parziale e molto limitato, la normativa regionale di risulta, anche se più limitata quanto ad ambito di applicazione, appare poi pienamente autosufficiente, e in qualche caso direttamente applicabile, anche in considerazione dell'immutato vigore della legislazione statale; l'Amministrazione Regionale non può quindi esimersi più dall'assicurare piena attuazione alla vigente legislazione regionale.

Nel complesso e in conclusione, questi ultimi giorni si sono rivelati, in ogni caso, veramente neri, per la lingua friulana, per tutte le minoranze linguistiche, per l'autonomia regionale, per la stessa democrazia di questo Paese, che periodicamente rigurgita sempre un po' di fascismo, governi il centro-destra o il centro-sinistra, com'è capitato al momento dell'instaurazione del giudizio in commento.

Cos'altro verrà messo in discussione la prossima volta, per sottrarlo ai deboli e favorire i forti? Finora siamo a stento sopravvissuti, anche grazie alla scossa morale che ci ha dato lo storico terremoto del 1976; riusciremo a completare la ricostruzione morale del Friuli e a resistere anche in futuro, per evitare che un intero popolo venga lentamente spazzato via?

Se il Prof. Daniele Bonamore parla di vero e proprio genocidio linguistico, a me sarà certamente concesso uno sfogo personale: se va avanti così, presto salteranno anche le tessere per la benzina regionale e chissà cos'altro ... Del resto, ognuno ha quel che si merita ... Questo, alla fine, è quanto finisce per comportare il lavorare sempre e comunque, senza coscienza della propria dignità e della propria identità, senza mai una protesta, senza mai una rivendicazione, senza mai un voto consapevole, quali *sotans*, servi succubi del padrone di turno ... I friulani vanno bene solamente quando si tratta del loro sangue e dei loro organi ... La scusa è che, soprattutto in tempi di crisi, le risorse scarseggiano, ma in realtà ciò che manca è solo la volontà politica, secondo un "buon senso" che non fa certo gli interessi del Friuli e delle sue genti ... Le puntuali inchieste giornalistiche della stampa locale più sensibile hanno infatti dimostrato che, quando vuole, la "casta" i soldi li trova, e li spende, senza tante remore; al friulano, invece, lasciano solo i tagli (La Vita Cattolica, 16 e 23 Maggio 2009); e le sberle, quasi fossimo bambinetti che fanno i capricci; tanto nessuno protesta ...

Udine, 24 Maggio 2009

dott. Luca Campanotto